

“OPZIONE DONNA” PRE-PENSIONAMENTO

Alcune lavoratrici, non avendo una risposta chiara dagli altri sindacati, ci hanno avvicinato chiedendo delucidazioni sulla questione dell’articolo di legge sull’**Opzione Donna**.

Con la legge **243/2004 art.1 comma 9** (legge Maroni) si è avviato un periodo sperimentale, dal gennaio del **2008** a dicembre del **2015**, che permetteva alle donne con dei determinati requisiti di anticipare la pensione a **57 anni con 35 anni di contributi**.

In particolare, vi rientravano sia le donne con un’anzianità contributiva di almeno **18 anni al 31 dicembre 1995** (appartenenti cioè al sistema retributivo) senza maturazione dei requisiti per la pensione di anzianità entro il **31 dicembre 2007**, sia coloro che godevano di meno contributi a tale data e che sottostavano così al sistema “misto” (sempre che non avessero già esercitato il diritto di opzione per il contributivo). La scelta di detta opzione implicava sì uno svantaggio in termini di importo dell’assegno rispetto al retributivo, ma garantiva un’uscita anticipata dal mondo del lavoro. Per quanto riguarda poi la contribuzione utile al perfezionamento dei **35 anni**, assumevano rilievo sia i contributi obbligatori che quelli da riscatto e/o ricongiunzione, oltre che quelli volontari e figurativi; restavano invece esclusi i contributi accreditati per malattia e disoccupazione.

Con l’introduzione della riforma Fornero si è adeguata l’età di uscita con l’aspettativa di vita portando a **57 anni tre mesi di età e 35 di contributi** per le lavoratrici dipendenti e **58 anni tre mesi di età e 35 di contributi** per le lavoratrici autonome. Naturalmente rimaneva in vigore l’istituto della finestra mobile, e che quindi, devono trascorre **12 mesi per le dipendenti e 18 mesi per le autonome** dal momento del perfezionamento dei requisiti.

In questo regime sperimentale rimanevano fuori le lavoratrici che avevano questi requisiti:

- lavoratrici che abbiano maturato il diritto alla pensione secondo i nuovi requisiti introdotti dal **Salva Italia**;
- lavoratrici destinatarie della c.d. “salvaguardia”;
- lavoratrici che, pur raggiungendo i requisiti per il regime sperimentale nel **2015**, vedano la prima decorrenza utile della pensione dopo il **31 dicembre 2015 a causa della finestra mobile**

Naturalmente c’è l’accettazione da parte delle lavoratrici che rientrano nei requisiti di chiedere l’**“Opzione Donna”** di andare in pensione con un calcolo esclusivamente contributivo anche se rientrano nel regime retributivo fino al **2011**.

Questa scelta comporta una penalizzazione della pensione del circa **15-20%** rispetto al sistema retributivo.

Quindi una lavoratrice dovrebbe pensarci bene prima di accettare quest'opzione

Il tempo per inoltrare la domanda di pensionamento tramite l'opzione contributivo sta per scadere, le domande devono essere presentate entro il **31 maggio e il 30 novembre del 2014** ma le Commissioni Lavoro della Camera e del Senato a del precedente Governo letta stavano decidendo di prorogare l'invio delle domande entro il 31 dicembre 2014.

Adesso con il nuovo governo Renzi e il cambio della guardia al Ministero del Lavoro vedremo cosa deciderà il **ministro Giuliano Poletti**, se continuare la politica dell'**ex ministro Giovannini**, se riformerà per l'ennesima volta il capitolo delle pensioni e dei prepensionamenti o ascolterà la maggior parte dei sindacati che già al precedente governo avevano richiesto un ammorbidimento delle penalizzazioni per i prepensionamenti.

Noi staremo attenti a qualsiasi cambiamento delle leggi e dei decreti che usciranno a breve, come al solito informeremo i lavoratori e le lavoratrici dei nuovi cambiamenti.